



AUDIZIONE X° COMMISSIONE

**INDUSTRIA, COMMERCIO E
TURISMO**

Roma, 08 Novembre 2011



INDICE

1. PREMESSA
2. IL SETTORE E LE SUE CRITICITA'
3. IMPATTO CODICE DEL TURISMO
4. ASPETTI FISCALI
5. ASPETTI LEGALI



1. PREMESSA

FIAVET, Federazione Italiana delle Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo, costituita nel 1961, è un'organizzazione a carattere nazionale di categoria a cui aderiscono Associazioni Territoriali e Associazioni di Imprese Turistiche.

FIAVET, con oltre 6.000 imprese fra associati diretti ed indiretti legalmente autorizzati, è di gran lunga il principale organismo di rappresentanza in Italia.

Rappresentanza nei confronti delle istituzioni

La FIAVET esercita la rappresentanza giuridica e di categoria a tutela in tutti i campi degli interessi generali delle imprese del Settore. Essa di fatto rappresenta gli interessi degli associati nei confronti del Governo, del Parlamento e della Pubblica Amministrazione.

CCNL Turismo

La Federazione, insieme alle altre Organizzazioni imprenditoriali del settore, stipula, con le Organizzazioni dei lavoratori, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del Turismo.

La FIAVET nelle organizzazioni internazionali

La FIAVET è socio fondatore dell'**UFTAA** (The United Federation of Travel Agents Associations) di cui esprime attualmente la presidenza, dell'**ECTAA** (Groupement des Unions Nationales des Agences et Organismes de Voyages de la CEE). Le due organizzazioni rappresentano la categoria agenziale ad un livello, rispettivamente, internazionale ed europeo, nei rapporti con le Istituzioni internazionali ed europee ed i fornitori di servizi (compagnie aeree, IATA, C.R.S. ecc.).



Confcommercio

La FIAVET aderisce alla Confcommercio – Imprese per l'Italia (Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo).

Confturismo

Nell'ambito della Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi, la FIAVET è socio fondatore della CONFTURISMO, l'espressione unitaria delle Organizzazioni nazionali rappresentative delle imprese operanti nel settore del Turismo. Il Presidente d'onore FIAVET è Vice Presidente di Confturismo.

Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Turismo

La FIAVET è socio fondatore dell'Ente Bilaterale Nazionale insieme alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore Turismo.



2. IL SETTORE E LE SUE CRITICITA'

La struttura produttiva: le dimensioni del settore

Le imprese nel settore dell'intermediazione con attività principale in Italia sono 12.272, fino ad arrivare ad oltre 20 mila nel caso si consideri anche le sedi ed unità locali che svolgono sia attività di viaggi e turismo che altre attività secondarie.

Dopo un periodo di crescita costante, il 2009 ed il 2010 sono stati due anni che hanno registrato una leggera flessione rispetto all'anno precedente per numero di imprese registrate (-1% rispetto al 2008). Laddove al contrario il tasso di crescita registrato nel periodo 2007/2008 è stato pari al 39% circa nel periodo considerato.

Il turismo, e soprattutto nello specifico il comparto delle Agenzie di Viaggi, da molto tempo aspetta un supporto importante per il rilancio della produttività aziendale, per un settore di sicuro successo.

Nel contesto europeo l'Italia è il paese con la seconda quota di mercato per le imprese dell'intermediazione turistica con una percentuale pari al 13,1%, seconda solo alla Germania la cui quota di mercato è pari al 13,3%. Seguono nell'ordine il Regno Unito, con una quota di mercato del 12,6% e la Spagna.

L'economia dell'intermediazione è caratterizzata da dati che meritano un approfondimento. E' interessante, infatti, rilevare il raffronto con altri comparti del turismo, perché il peso relativo delle società di capitale risulta considerevolmente maggiore per il comparto agenziale, incidendo per il 41% sul totale di quelle esistenti, rispetto al comparto alberghiero, per il quale l'incidenza è del 26,1%. Per i campeggi l'incidenza è del 30,9%, per gli agriturismo del 12%; per gli stabilimenti balneari l'11,7%, per i centri benessere del 22,15%, per i ristoranti il 13,6%, per i bar e caffetterie il 5,9%.



Tenuto conto di queste considerazioni, l'analisi del mercato tradizionale relativamente alle società di capitale, circa un terzo di quelle che operano sul mercato, evidenzia la presenza di microimprese come la principale caratteristica del comparto: considerando le società di capitale, i due terzi, hanno dichiarato, nel 2009 un valore della produzione inferiore ad un milione di euro. La situazione è assai differenziata da regione a regione, ma rimane la caratteristica fondamentale della microimprenditorialità: il valore minimo della incidenza delle imprese con meno di un milione di euro si rivela in Trentino con il 52,2%, mentre in Basilicata tutte le Agenzie di Viaggi appartengono a questa categoria; percentuali elevate anche per il Molise (85,7%) e la Puglia (85,5%).

Le Agenzie di Viaggi e i Tour Operator sono parte decisiva della filiera turistica, con proprie peculiarità e proprie caratteristiche differenziate.

Considerando gli ultimi dati INPS disponibili relativi ai lavoratori dipendenti le imprese del comparto della intermediazione danno lavoro a circa 45 mila dipendenti, con un numero massimo di occupati nel mese di Giugno ed il numero minimo registrato nel mese di gennaio. Il rapporto fra mese max e mese min è assai ridotto rispetto alla media degli altri comparti.

I dipendenti delle Agenzie di Viaggi e del Tour Operating sono il 6,5% di tutta la filiera turistica allargata, costituita anche dal comparto ricettivo alberghiero (24,1%), dal turismo all'aria aperta e dei campeggi (2,9%), da tutta la ristorazione (39,2%) ad eccezione delle mense e forniture di pasti, dagli stabilimenti balneari (1,1%), dagli stabilimenti termali (1,1%) e dalle discoteche e altri locali di intrattenimento (1,2%).



Le Agenzie di Viaggi nel contesto delle attività turistiche presentano alcune peculiarità:

- sono il comparto meno soggetto alla stagionalità;
- vedono una ridotta presenza di addetti di provenienza extracomunitaria;
- vedono una forte incidenza della componente femminile, anche se differenziata a livello territoriale.



I problemi e le criticità

Il settore si trova a scontare problemi e criticità proprie, oltre quelle determinate dal contesto macroeconomico internazionale.

Da più parti vengono riportate statistiche positive del turismo riguardanti gli arrivi e le presenze di turisti italiani e stranieri che hanno frequentato il nostro paese.

Nessuno però si sofferma sull'unico dato che oggettivamente è in grado di determinare la presenza o meno sul mercato delle aziende: il margine di ricavo. Sono ormai tre anni che il margine delle aziende dell'intermediazione subisce cali vistosi. Nel 2011, in attesa di chiudere la stagione, il deficit nei confronti dell'anno precedente sarà superiore al 10%.

Potrebbe essere di supporto una vera politica di destagionalizzazione (ad es. revisione del calendario scolastico).

La crisi dei consumi interni ha come conseguenza diretta un calo vistoso del turismo interno che da solo rappresenta circa il 75% dell'indotto del settore. La discreta ripresa del turismo internazionale verso il nostro paese non è in grado minimamente di contrastare il vistoso calo del turismo interno.

Dati preoccupanti per l'intero comparto del Turismo: un calo dell'1% nel settore dell'intermediazione, infatti, si ripercuote in modo "feroce" sull'intera filiera del turismo con una diminuzione pari al 5/6% del fatturato.

Le Agenzie di Viaggi si trovano a scontare, poi difficoltà inerenti i rapporti interni alla filiera determinata per la maggior parte da un rapporto squilibrato in termini di forze con i vettori aerei.



Ci riferiamo in modo principale alle molte questioni aperte con i vettori aerei in termini di mancata remunerazione riferito alla distribuzione e rimborsabilità di elementi importanti della tariffa, ritardi, o in molti casi, assenza di informazioni durante le giornate di emergenza anche istituzionale e di sciopero (laddove le ADV diventano in questo caso il “front office” dei disagi oltre a dover sopportare i costi di annullamento e riprotezione dei passeggeri).

Il tema delle “emergenze” negli ultimi anni è diventato fisiologico nel nostro settore (nube vulcanica, guerre, disastri naturali).

Riteniamo utile, quindi, per la tutela dei turisti, l’istituzione di una task force con il coinvolgimento attivo della filiera del turismo.

Il Fondo di Garanzia è l’altro pilastro su cui lavorare per rendere sempre più garantiti i turisti e le nostre aziende.

Troppe volte, infatti, le aziende si fanno carico in prima persona dei costi per garantire il rientro in Patria dei turisti e l’erogazione dei servizi non usufruibili per cause non imputabili direttamente al T.O.

Analogo discorso con Trenitalia che al momento agisce in veste di monopolista del settore.

Ci stiamo accingendo ad affrontare un difficile rinnovo contrattuale che, comunque, ci vede già distanti su alcuni punti: riconoscimento del ruolo dell’Agente di Viaggi e pari dignità nel rapporto contrattuale.

Come più volte evidenziato, nel caso dell’emissione della biglietteria ferroviaria, l’Agente di Viaggi oltre al ruolo di imprenditore, svolge un ruolo sociale soprattutto nei moltissimi centri minori dove la stessa Trenitalia ha dismesso le proprie biglietterie.



Di conseguenza deve essere formalmente riconosciuto il ruolo sociale delle Agenzie di Viaggi che in molti comuni italiani sono l'unico punto di riferimento per l'emissione di un tagliando ferroviario.

Il ruolo strategico delle ADV può essere promosso anche nel caso si riconoscesse alla nostra professione il ruolo di punti informativi turistici. In questo caso, attraverso un'azione concertata con le Amministrazioni competenti, si potrebbe creare una rete a basso costo ma di altissima qualità a disposizione del turismo italiano.

Deve essere valorizzata, infine, l'immagine dell'Agente di Viaggi come interlocutore privilegiato nei confronti delle amministrazione regionali, provinciali e comunali per lo sviluppo territoriale del sistema turistico che potrebbero fungere anche da punti di informazione turistica del territorio.

Lo sviluppo delle singole destinazioni turistiche italiane, infatti, non può prescindere da un coinvolgimento di imprese ed imprenditori che della conoscenza del sistema di relazioni locali fanno il punto di forza della propria attività.

Questo passaggio è particolarmente delicato perché da una buona gestione delle risorse locali destinate allo sviluppo deriva il successo oppure l'insuccesso di una destinazione turistica.



4.ASPETTI FISCALI

INDICE SINTETICO DEGLI ARGOMENTI

- PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- SEMPLIFICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE FISCALE DEI CORRISPETTIVI CONSEGUITI DALL'ATTIVITÀ di ORGANIZZAZIONE di ESCURSIONI, VISITE DELLA CITTA', GITE PROGRAMMATE ed EVENTI SIMILARI
- FONDO ROTATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE
- ESONERO DALL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ PER LE AGENZIE di VIAGGI e TURISMO
- SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI
- INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE
- SPESE SOSTENUTE DAGLI ITALIANI PER LE VACANZE IN ITALIA (PROMOZIONE ATTIVITA' INCOMING)
- ALLINEAMENTO DELL'ALIQUTA IVA PER L'ATTIVITA' di INTERMEDIAZIONE NELLA VENDITA di BIGLIETTERIA
- CREDITI di ESERCIZIO STRAORDINARIO PER LE AGENZIE di VIAGGI e TURISMO
- ABROGAZIONE DELL'IMPOSTA di SOGGIORNO
- ABOLIZIONE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)
- COMUNICAZIONE BLACK LIST - ESCLUSIONE PER LE ATTIVITA' POSTE IN ESSERE DALLE IMPRESE di VIAGGI e TURISMO
- ABROGAZIONE DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA di IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 3.000 (€ 3.600 IVA inclusa per le agenzie di viaggi che applicano il regime speciale IVA ai sensi dell'art. 74-ter, del DPR n. 633/72
- APPORZIONAMENTO DELL'IVA RELATIVA AL REGIME SPECIALE IVA DELL'ART. 74-TER, DEL DPR N. 633/72



PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

EMENDAMENTO

“Abrogazione dell’art. 48-bis del DPR del 29 settembre 1973, n. 602 e conseguente soppressione delle disposizioni Regolamentari contenute nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 in tema di pagamenti della Pubblica Amministrazione”.

MOTIVAZIONE

Come è noto con l’emanazione dell’art. 2, comma 9, del Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 sono state introdotte nuove regole in tema di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Successivamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto le norme regolamentari, con Decreto del 18 gennaio 2008, n. 40, entrato in vigore il giorno 29 marzo 2008, sulle modalità di attuazione delle disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Si ricorda che il Decreto Legge n. 262 del 2006 aveva stabilito l’obbligo per la Pubblica Amministrazione, prima di procedere a pagamenti superiori a € 10.000, di verificare se il beneficiario fosse inadempiente all’obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento di pari importo. Tale disposizione ha determinato di fatto il blocco dei pagamenti con massicce richieste di accertamenti alla Società EQUITALIA S.p.A. - che non riesce a gestire in maniera efficiente le attività informatiche delle banche dati condivise tra gli agenti della riscossione e crea notevoli difficoltà soprattutto alle piccole e medie imprese appartenenti a tutte le categorie economiche. Si richiede quindi che tali disposizioni siano abrogate, al fine di non appesantire ulteriormente i già gravosi adempimenti amministrativi delle



imprese. Si richiede altresì di prevedere una generale sanatoria degli interessi di mora applicati sulle pretese debitorie. Molto spesso si tratta di importi molto rilevanti rispetto agli ammontari contestati (imposte, tasse, contributi, ecc.) che rendono estremamente onerosa la risoluzione delle pendenze con la Pubblica Amministrazione. Il Bilancio dello Stato dovrebbe pertanto farsi carico di tale situazione accollandosi la quota interessi.

Si rammenta che le imprese del settore turismo, che si trovano in una situazione di oggettiva difficoltà perdurante quasi senza soluzione di continuità dal 2001, e aggravata dai recenti episodi della nube vulcanica, dal terremoto in Giappone e della crisi politica nei Paesi del Nord Africa, solo per citare gli ultimi accadimenti, sono state direttamente coinvolte dai riflessi economici creati da tale calamità, in quanto non hanno potuto vendere biglietti aerei e quindi maturare la provvigione di intermediazione. Ciò ha comportato una repentina diminuzione di cash-flow nella gestione di tesoreria delle imprese del settore.

In via subordinata si potrebbero introdurre una serie di correttivi per rendere l'attuazione delle suddette disposizioni più efficienti ed efficaci:

- elevare il limite di € 10.000 ad almeno il doppio;
- ridurre i termini della risposta di EQUITALIA entro i 3 giorni;
- escludere dalle comunicazioni di inadempimento dei pagamenti non effettuati i tributi locali e le pratiche oggetto di una istanza di rateizzazione;
- considerare soltanto i pagamenti non effettuati per reali inadempimenti nei confronti dello stesso Ente Pubblico che deve procedere al versamento delle somme dovute al beneficiario;
- confermare l'esclusione, peraltro fino ad ora già prevista, delle società a parziale partecipazione pubblica ed in generale prevedere la validazione dei software utilizzati per la raccolta delle informazioni anche da parte delle Associazioni di Categoria (ad es. le Istituzioni Scolastiche).



Non ci sono maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

SEMPLIFICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE FISCALE DEI CORRISPETTIVI CONSEGUITI DALL'ATTIVITÀ di ORGANIZZAZIONE di ESCURSIONI, VISITE DELLA CITTA', GITE PROGRAMMATE ed EVENTI SIMILARI

EMENDAMENTO

E' aggiunto il seguente punto all'art. 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633: *“per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi simili ed il cui corrispettivo non sia superiore a € 154,94”* e conseguentemente sono sostituite le disposizioni contenute al comma 7 dell'art. 74-ter del DPR n. 633/72 e le norme regolamentari contenute nel Decreto ministeriale del 30 luglio 1999, n. 340.

E' modificato il comma 2 dell'art. 4 del Decreto ministeriale del 30 luglio 1999, n. 340 come segue: *“se le prestazioni sono effettuate tramite intermediario, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, e può essere domiciliata presso lo stesso intermediario. Per le prestazioni di servizi relative ad escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi simili, la fattura può essere emessa entro cinque giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 1, comma 6, del presente regolamento, e può essere domiciliata presso la struttura ricettiva alberghiera od extralberghiera ove risiede il cliente a cui viene intestata la fattura. Per corrispettivi non superiori ad € 154,94 deve essere emessa una ricevuta fiscale salvo fattura a richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione”*.



MOTIVAZIONE

Con tale provvedimento si richiede di semplificare la certificazione fiscale dei corrispettivi conseguiti dalle agenzie di viaggi per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici, gite ed eventi simili. Con la possibilità di invio al cliente entro cinque giorni dall'effettuazione delle prestazioni e/o di domiciliazione presso la struttura ricettiva di residenza del cliente durante il soggiorno in Italia, così come per corrispettivi fino a € 154,94 la possibilità di emissione di ricevuta fiscale salvo fattura se richiesta dal cliente, si opererebbe una semplificazione nello svolgimento dell'attività sia operativa sia amministrativa delle imprese di viaggi che organizzano escursioni, visite della città, gite ed eventi simili.

Dovrebbe essere concesso di inviare la fattura al cliente entro cinque giorni dall'effettuazione delle prestazioni e di domiciliare presso la struttura ricettiva di residenza del cliente durante il soggiorno in Italia. Infatti molto spesso si tratta di clienti che si presentano direttamente sul luogo di partenza delle escursioni e che pagano il corrispettivo del servizio contestualmente al momento dell'inizio della prestazione.

La semplificazione proposta permetterebbe agli operatori del settore di assolvere correttamente entro i tempi previsti gli obblighi di certificazione fiscale e darebbe ai consumatori un documento fiscale anche per le escursioni di modesto valore unitario e il cui svolgimento si esaurisce nell'arco della giornata. Per corrispettivi fino a € 154,94 dovrebbe essere concessa la possibilità di emettere una ricevuta fiscale, salvo fattura se richiesta dal cliente. Ciò non comporterebbe modifiche alle norme in tema di verifica e controllo fiscali della attività svolte dalle agenzie di viaggi che organizzano escursioni, visite della città ed eventi simili, anzi consentirebbe



a tali operatori di poter assolvere agli obblighi di certificazione in maniera corretta.

Tale provvedimento non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



**FONDO ROTATIVO PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE**

EMENDAMENTO

All'art. 6 del D L n. 112/2008 si propone di aggiungere anche la lettera ...)

“partecipazione a fiere ed altre manifestazioni internazionali con la finalità di promozione all'estero dei servizi turistici”

MOTIVAZIONE

Si ipotizza un intervento specifico a sostegno delle agenzie di viaggi e turismo (inclusi i tour operator) che intendono sviluppare, incrementare e riqualificare l'attività incoming.

Ciò dovrebbe essere attuato attraverso la promozione all'estero dei servizi turistici nazionali (economie di scala e contenimento dei costi di gestione delle imprese del settore) ed anche con azioni finalizzate alla razionalizzazione ed alla riduzione degli adempimenti a carico delle imprese.

Potrebbe inoltre essere istituito un fondo con la finalità di sostenere progetti di innovazione nel settore del turismo per la promozione e per l'implementazione di nuove tecnologie per la promozione dei servizi turistici nazionali.

Si prevede un onere di € 5 milioni per il triennio 2012-2014, rispettivamente di € 500 mila nel 2012, € 2 milioni nel 2013 e € 2,5 milioni nel 2014.



ESONERO DALL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ PER LE AGENZIE di VIAGGI e TURISMO

EMENDAMENTO

All'art. 17, comma 1, dopo la lettera i) del Decreto Legislativo del 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la lettera l):

“i mezzi pubblicitari esposti all'interno o sulle facciate esterne dei locali delle agenzie di viaggi e turismo”.

MOTIVAZIONE

I mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle facciate esterne dei locali delle agenzie di viaggi e turismo, con punti vendita aperti al pubblico, dovrebbero essere esplicitamente esonerati dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità. Essi rappresentano i “prodotti” venduti nei locali delle agenzie di viaggi. La loro esclusiva finalità non è di pubblicizzare il marchio dell'impresa di viaggi organizzatrice o del fornitore di servizi ma esporre i servizi turistici che i clienti possono prenotare ed acquistare all'interno dei locali dell'agenzia di viaggi.

La pressione fiscale, esercitata dalla Finanza locale, soprattutto sulle piccole e medie imprese spesso viene sottovalutata mentre comporta oneri non indifferenti a fronte di servizi quasi inesistenti erogati dagli Enti Locali. Un esempio che riguarda il settore del Turismo è dato dall'imposta comunale sulla pubblicità e sulle insegne.

Nella generalità dei casi le agenzie di viaggi, con locali aperti al pubblico, espongono nelle vetrine cartelli e fogli riportanti specifiche proposte di viaggi, offerte di pacchetti e servizi turistici, che indicano essenzialmente le caratteristiche del viaggio (località, durata, mezzo di trasporto, struttura ricettiva, prezzo ed altro) oltre alla denominazione dell'impresa di viaggi organizzatrice, esposti appunto nelle vetrine e/o sulle porte di ingresso dell'impresa di viaggi intermediaria. Rappresentano pertanto degli strumenti indispensabili per lo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggi per il conseguimento dei suoi obiettivi economici. Tali strumenti inoltre non hanno funzione propriamente pubblicitaria per l'agenzia di viaggi intermediaria che li espone, né sono indirizzati ad un numero indistinto di persone, bensì svolgono la funzione di far conoscere le proposte di viaggi e vacanze alla propria clientela già orientata ad utilizzare i servizi offerti dall'agenzia di viaggi.

Sarebbe preferibile che fosse emanata una norma che chiaramente esonerasse le agenzie di viaggi e turismo dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità. Si ritiene infatti che essi non possano rappresentare “mezzi pubblicitari” veri e



propri poiché essi costituiscono esattamente il prodotto venduto dall'agenzia di viaggi e la loro esclusiva finalità non è di pubblicizzare il marchio dell'impresa di viaggi organizzatrice o del fornitore di servizi ma esporre i servizi turistici che i clienti possono prenotare ed acquistare all'interno dei locali dell'agenzia di viaggi intermediaria. La prestazione di tali servizi rientra nell'oggetto principale dell'attività svolta dall'agenzia stessa alla stessa stregua dei prodotti esposti nelle vetrine di altri esercizi commerciali.

Si rammenta infine che diverse normative regionali richiedono di indicare espressamente il soggetto organizzatore e l'intermediario dei servizi turistici a tutela e garanzia del consumatore finale e quindi a maggior ragione l'indicazione dell'agenzia di viaggi organizzatrice è obbligatoria in base alla relativa legislazione regionale e non ha intenti meramente pubblicitari.

(Copertura finanziaria stimata per il bilancio degli Enti Locali in circa € 1,5 milioni annui).



SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI

EMENDAMENTO

All'art. 106, commi 1 e 2, del DPR del 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: *“Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell' articolo 85 , sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dell'1,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi”*.

Segue: *“la deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 10 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio”*.

Segue inoltre: *“se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 10 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso”*.

MOTIVAZIONE

In Italia esiste una normativa che limita fortemente la deducibilità fiscale delle svalutazioni sui crediti commerciali, a differenza di quanto invece è possibile in altri Stati europei. Si tratta di una forte limitazione che diviene particolarmente stringente nella fase di recessione economica che si sta attraversando, in cui crescono i tempi di incasso dei crediti concessi dalle imprese alla clientela e soprattutto aumenta il rischio di effettivo incasso nei tempi contrattualmente stabiliti.

Anche il sistema bancario, che sta attuando una politica di riduzione del credito per soddisfare, da un lato, i requisiti di capitalizzazione interna e, dall'altro, di riduzione delle esposizioni rischiose, contribuisce a peggiorare ulteriormente la situazione finanziaria di quelle imprese che si vedono ridurre le linee di credito a cui possono attingere per far fronte ad eventuali criticità nella gestione della tesoreria.

Le imprese quindi devono procedere a maggiori accantonamenti per rischi su crediti al fine di tenere conto nei propri bilanci di una stima attendibile del valore di realizzo netto dei crediti commerciali. Tale accorta politica di bilancio non dovrebbe però ritorcersi contro le imprese che intendono predisporre bilanci prudenti in un ottica di sana gestione finanziaria. Sarebbe oltremodo iniquo che tali aziende debbano subire la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dell'eccedenza rispetto al limite di deducibilità fiscale attualmente fissato allo 0,50%, accantonamenti deducibili comunque fino a quando il fondo non abbia



superato il 5% del valore dei crediti commerciali. Si rende pertanto necessario aumentare i limiti di deducibilità fiscale.



INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

EMENDAMENTO

“Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 marzo 2012 ed il 31 ottobre 2012, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato è attribuito un credito d'imposta per un importo pari a € 200,00 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese.

Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato e indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato e indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 28 febbraio 2011 ed il 29 febbraio 2012.

Per le assunzioni con contratto a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1 marzo 2012, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale”.

MOTIVAZIONE

L'incentivo proposto dovrebbe contribuire a creare nuovi posti di lavoro ovvero ad assumere coloro che abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente a causa della difficile congiuntura economico finanziaria che si sta attraversando.

Si dovrebbe poi assicurare che il credito d'imposta sia erogato soltanto a quei datori di lavoro che rispettino correttamente le prescrizioni dei contratti collettivi nazionale anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta e che siano altresì rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle norme vigenti. Ciò consentirebbe di porre tutte le imprese che intendono avvantaggiarsi del credito d'imposta sullo stesso piano in termini di oneri economici e normativi in materia di diritto del lavoro.



SPESE SOSTENUTE DAGLI ITALIANI PER LE VACANZE IN ITALIA (PROMOZIONE ATTIVITA' INCOMING)

EMENDAMENTO

Dopo l'art. 16 del DPR del 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente art. 16-bis. *“E' attribuito un credito d'imposta per un importo non superiore al 15%, elevato al 35% in periodi di bassa stagione, degli oneri sostenuti dalle persone fisiche per le prestazioni di vitto e alloggio usufruite per vacanze effettuate in Italia, con un limite massimo pro capite di € 1.000 per anno.*

In ipotesi di acquisto di un pacchetto turistico, ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, in cui siano comprese spese per prestazioni di vitto e alloggio, le misure percentuali di cui al comma 1 si applicano al 70% del prezzo forfetario del pacchetto stesso.

Con successivo Decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalità ed i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi di cui al DPR del 22 dicembre 1986, n. 917”.

MOTIVAZIONE

Con tale provvedimento si intende sostenere e sviluppare la domanda di servizi turistici nazionali e di concorrere alla destagionalizzazione dei flussi turistici nel nostro Paese, intercettando parte dei circa 14 miliardi di euro spesi dagli italiani all'estero. In tal modo si incentivano tutte le strutture ricettive presenti in Italia, sia italiane sia estere. L'attribuzione di uno specifico credito d'imposta, da utilizzare per ridurre l'IRPEF netta e l'eventuale eccedenza da richiedere a rimborso, riguarda soltanto le spese di vitto e alloggio, con esclusione delle spese di viaggio la cui incidenza è bassa, al fine di incentivare la vacanza in Italia. L'obiettivo è arrivare alla manovra a costo zero.

L'incentivo si dovrebbe concretizzare attraverso l'attribuzione di un credito d'imposta pari al 35% o al 15% delle sole spese per vitto e alloggio (con esclusione della spese di trasporto e per altri servizi), che il turista ha sostenuto rispettivamente in alta oppure in bassa stagione, con un limite massimo di spesa pari a € 1.000 per anno. Tale importo potrebbe essere anticipato al lavoratore dipendente dal proprio datore di lavoro, che agirebbe quindi in qualità di sostituto d'imposta, ovvero in caso di acquisto da parte di un professionista,



compensato con i suoi versamenti d'imposta. Analoga procedura potrebbe essere studiata per i lavoratori autonomi (parasubordinati), prevedendo una procedura di anticipo del rimborso da parte del soggetto committente.

Occorre inoltre segnalare che anche la vendita di pacchetti turistici organizzati dai tour operator concorre allo sviluppo delle vacanze in Italia e possono contenere oltre alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, oggetto dell'agevolazione in esame, anche altri servizi quali il trasporto, tutto effettuato in Italia, escursioni, assistenza di personale specializzato, guide ed altri servizi, e vengono posti in vendita ad un prezzo forfetario, in quanto il pacchetto, pur essendo costituito da diversi servizi, viene considerato, ai fini sia civilistici sia fiscali, come una prestazione unica. In tal caso il tour operator / agenzia di viaggi organizzatrice emette una fattura, in base all'art. 74-ter del DPR n. 633/72, con l'indicazione di un corrispettivo globale per la prestazione di servizi unica, da cui discende il divieto dell'elencazione analitica nella stessa fattura dei costi unitari relativi ai singoli servizi. E' chiaro che il turista per poter beneficiare della deduzione dovrà presentare un documento giustificativo della spesa di vitto e alloggio sostenuta (fattura o ricevuta fiscale che sia) e quindi in ipotesi di acquisto di tali servizi da un tour operator / agenzia di viaggi organizzatrice di un pacchetto turistico si troverebbe in evidente difficoltà.

Si ipotizza quindi l'applicazione delle misure percentuali sopra definite - per un importo non superiore al 15% della spesa annua sostenuta in alta stagione e al 35% in bassa stagione, fino ad un limite di € 1.000 per ciascun contribuente e familiari fiscalmente a carico - al 70% del prezzo del pacchetto. Nel caso in cui il tour operator/ agenzia di viaggi invece venda il solo soggiorno alberghiero e servizi di ristorazione non si creano problematiche fiscali. In tale caso infatti il 100% del corrispettivo della fattura, anche se emessa ai sensi dell'art. 74-ter del DPR n. 633/72, concorre alla determinazione della misura di agevolazione fiscale.

In considerazione dell'eventuale anticipo del rimborso di parte della spesa turistica da parte del datore di lavoro / committente in ipotesi in cui il turista sia un lavoratore dipendente / lavoratore autonomo, sarebbe preferibile che l'incentivo venisse concesso a titolo di credito d'imposta, la cui fruizione potrebbe essere innanzitutto piena e poi indicata in sede di dichiarazione dei redditi. Si tratterebbe infatti di un importo che potrebbe essere recuperato anche se eccedente rispetto all'imposta netta risultante dalla dichiarazione dei redditi del turista, al contrario di quanto invece accade in ipotesi di configurazione quale onere detraibile che concorre fino all'ammontare dell'imposta netta. La modalità di rimborso sarebbe oltremodo di difficile applicazione se l'agevolazione fosse configurata quale onere deducibile dal reddito imponibile il cui ammontare si calcola solo in sede di dichiarazione dei redditi e non può essere oggetto di rimborso anticipato rispetto a tale sede.



ALLINEAMENTO DELL'ALiquOTA IVA PER L'ATTIVITA' di INTERMEDIAZIONE NELLA VENDITA di BIGLIETTERIA.

EMENDAMENTO:

(Aliquota agenzie viaggi per le attività di distribuzione della biglietteria aerea, ferroviaria, marittima ed automobilistica)

Alla tabella A/3 – Parte III del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, al numero 127 novies, dopo le parole “trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito” è aggiunto il seguente:

“ nonché le prestazioni di intermediazione inerenti le suddette prestazioni e operazioni”.

MOTIVAZIONE

Il settore delle imprese di viaggi e turismo, che conta in Italia oltre 12.000 aziende, opera nel campo della distribuzione al pubblico di servizi turistici. Con il termine generico di agenzie di viaggi si indicano, in realtà, due tipologie di imprese che esercitano attività distinte: di organizzazione e/o di intermediazione.

Le agenzie di viaggi intermediarie operano su un'eterogenea ed ampia gamma di attività tra cui assumono grande rilevanza la vendita di biglietteria per il trasporto nazionale ed internazionale che rappresenta circa il 40% del volume d'affari totale.

In Italia infatti circa l'80% dei servizi di trasporto delle principali compagnie aeree, sia nazionali sia estere, viene distribuito tramite il canale delle agenzie di viaggi.

Fino ad un paio di anni fa era essenzialmente e prevalentemente il vettore a remunerare l'attività di vendita svolta dalle agenzie di viaggi attraverso il riconoscimento di una provvigione, compresa nel prezzo del trasporto, che andava a coprire i costi aziendali imputabili all'attività di intermediazione.

A seguito delle scelte effettuate da molti vettori di ridurre progressivamente le provvigioni riconosciute alle agenzie intermediarie per la vendita di biglietteria, le imprese del settore hanno dovuto loro malgrado accettare la sostanziale modifica del regime di remunerazione per la distribuzione di biglietteria aerea



nazionale ed internazionale, applicando un compenso d'intermediazione a carico del consumatore.

In particolare ALITALIA è stata la prima compagnia aerea in Italia a procedere ad un sostanziale azzeramento delle provvigioni, presto seguita, a brevi intervalli di tempo, dalla quasi totalità degli altri vettori, che costituisce forse l'unica parte del noto piano industriale della compagnia ad essere stata concretamente attuata poiché di facile applicazione. Infatti, a partire dal 1 marzo 2004, non viene più corrisposta, se non in misura del tutto marginale (1% lordo sulle vendite), la provvigione alle agenzie di viaggi per l'attività di vendita da esse svolta (fino al 29 febbraio 2004, la provvigione sulla biglietteria nazionale era del 2,72%; da dicembre 1998 al 30 aprile 2003 del 5,45% e prima ancora al 7,27%; mentre sulla biglietteria internazionale era del 7%, scesa dal 9% nel mese di giugno 2001), senza la contemporanea adozione di azioni efficaci per il conseguimento degli obiettivi di redditività prefissati.

Molte compagnie aeree, a causa della situazione di stagnazione in cui si sono venute a trovare, hanno adottato ulteriori provvedimenti, anche per fronteggiare la concorrenza dei vettori cosiddetti low cost ma che finora non sembra abbiano portato al risultato atteso di incremento del volume d'affari ma hanno inciso soltanto sul prezzo finale di vendita. Hanno infatti introdotto, a partire dal 1 marzo 2004, un "distribution service ticket charge" sull'emissione di biglietteria diretta che dovrebbe costituire anche un valore di riferimento per il mercato. In tal modo i vettori, che hanno attuato tale decisione, si pongono come nuovi concorrenti per le agenzie di viaggi dal momento che hanno deciso di divenire essi stessi distributori dei propri servizi. Nello schema individuato dai vettori aerei si riscontra inoltre che le vendite tramite sito web, call center e pagamento con carta di credito sono privilegiate rispetto alle vendite tradizionali effettuate tramite gli uffici biglietteria dei vettori. Tale variazione dei prezzi non solo svantaggia le agenzie di viaggi ma produce disagi a quei consumatori che non possono utilizzare internet o sopportare i costi telefonici verso i call center, non sono titolari di carte di credito e sono residenti in zone periferiche.

A seguito quindi della modifica del regime di remunerazione, anche le agenzie di viaggi hanno iniziato ad applicare un compenso, in sostituzione della provvigione del vettore che quindi ha già assunto una valenza minimale per la copertura dei costi del servizio. Il compenso corrisposto dal cliente alle agenzie di viaggi per il servizio di biglietteria aerea si concretizza in un ammontare che viene richiesto a titolo di compenso per l'attività di intermediazione svolta dall'agenzia di viaggi in nome e per conto del cliente, sostitutivo di quanto riconosciuto prima dal vettore.

L'allegato H alla Sesta Direttiva 77/388/CEE e ora allegato 3 alla Direttiva 2006/112/CE elenca le cessioni di beni e le prestazioni di servizi suscettibili di applicazione ad aliquota IVA ridotta. In particolare il punto 5 consente agli Stati



Membri di assoggettare ad aliquota IVA inferiore a quella ordinaria il “trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito”.

Lo Stato italiano, recependo la suddetta Direttiva europea, ha introdotto nella Tabella A/3 - Parte III - beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 127 novies “prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14 del D.P.R. n. 633/72”.

I vettori aerei pertanto, per i trasporti nazionali, possono applicare in Italia l'aliquota IVA del 10% anche al “distribution service ticket charge”, in quanto fatto rientrare, attraverso l'esposizione sul biglietto aereo, nel prezzo del trasporto.

Al contrario, in ipotesi di vendita, da parte delle agenzie di viaggi, di un analogo biglietto aereo per una tratta nazionale, dal compenso richiesto al cliente, assimilabile al “distribution service ticket charge” incassato dai vettori per la vendita diretta, deve essere scorporata l'IVA ad aliquota ordinaria che in Italia è pari al 21% sul compenso d'intermediazione incassato dal cliente. Analoga situazione si verifica nel mercato europeo considerando che in Spagna si applica l'IVA al 7%, in Francia al 5,5%, Portogallo 6%, ecc. Ciò con evidenti distorsioni della concorrenza causata da un diverso trattamento fiscale di compensi sostanzialmente analoghi in quanto connessi alla distribuzione dei servizi di trasporto.

La modifica del regime di remunerazione per la distribuzione di biglietteria aerea crea una distorsione nella concorrenza tra vettori ed agenzie di viaggi, ingenerata da un più favorevole trattamento IVA dei “distribution service ticket charge” praticati dai vettori rispetto alla disciplina fiscale applicabile ai compensi richiesti dalle agenzie di viaggi per la distribuzione del servizio alla propria clientela. Il quadro di riferimento in materia IVA è l'Unione Europea che, in particolare con la Sesta Direttiva del 1977 e ora Direttiva 2006/112/CE, e successive relazioni della Commissione sulle aliquote ridotte dell'IVA, ha più volte ribadito che la principale caratteristica dell'IVA consiste nell'obbligo di garantire la sua neutralità. Soprattutto nell'intento di delineare una strategia volta a migliorare il funzionamento del sistema IVA nel mercato interno comunitario si dovrebbero aggiungere anche “le operazioni connesse al trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito” alle operazioni già contemplate al punto 5 dell'allegato 3 della Direttiva 2006/112/CE, ed assimilare così il trattamento fiscale dei compensi d'intermediazione delle agenzie di viaggi al regime IVA applicabile al “distribution service ticket charge” richiesto dai vettori aerei, evitando in tal modo distorsioni della concorrenza ingenerata da una diversa disciplina fiscale dei compensi connessi alla distribuzione in ambito comunitario dei servizi di trasporto.

La copertura finanziaria necessaria per questo intervento è stimata, con ragionevole approssimazione, in 4,5 milioni di euro per il mercato italiano.



CREDITI di ESERCIZIO STRAORDINARIO PER LE AGENZIE di VIAGGI e TURISMO.

In conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per le imprese, si richiede l'attivazione di una linea di credito agevolato per il finanziamento dei costi, di seguito elencati a titolo puramente esemplificativo, sostenuti per lo svolgimento delle attività di agenzia di viaggi:

- a) costi per il personale impiegato sia subordinato sia autonomo,
- b) costi per le attrezzature e materiali d'ufficio,
- c) costi per i servizi di consulenza tecnologica e per l'acquisizione di nuove conoscenze,
- d) spese promozionali e pubblicitarie.

Si richiede che siano altresì ammessi alle agevolazioni gli oneri per le spese generali, quantificati forfaitariamente nella misura del 50% del costo del personale di cui alla lettera a), prevedendo un piano di ammortamento di almeno 48 rate. Il credito richiesto viene configurato quale contributo statale in conto interessi. L'importo totale del beneficio in argomento verrebbe riconosciuto nel rispetto delle regole agli aiuti "de minimis" e non potrebbe eccedere la misura di 200.000 euro su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto. Ad esso sarebbero cumulabili altri benefici comunitari eventualmente concessi purché non venisse superato il limite massimo 200.000 euro nel triennio di riferimento. I crediti dovranno essere concessi da Istituti di Credito. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbatte gli interessi sulla somma mutuata e concede garanzia sussidiaria del 40%. L'ammortamento delle rate decorre dal 1 gennaio 2012.



ABROGAZIONE DELL'IMPOSTA di SOGGIORNO

EMENDAMENTO:

(Imposta di soggiorno)

L'art. 4 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, è abrogato.

MOTIVAZIONE

Con l'emanazione del Decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 è stata introdotta l'imposta di soggiorno. Non saranno certo le esigenze di finanza locale a rendere sopportabile un inevitabile aumento dei prezzi delle vacanze in Italia oltre alla indeterminatezza circa la specifica finalizzazione a sostegno delle attività turistiche. La tassa di soggiorno o contributo ovvero imposta per i servizi turistici, come è stata introdotta a beneficio dei Comuni italiani che la potranno concretamente istituire e regolamentare, non potrà che avere riflessi negativi sui flussi turistici come è già accaduto anche all'estero.

Si rischia ancora di più di rendere la destinazione Italia meno competitiva degli altri Paesi europei diretti concorrenti del nostro Paese. Si dovrebbe poi considerare che non potendo contare su di un coordinamento nazionale e senza poter stabilire congrui periodi di anticipo, di almeno un anno dall'eventuale emanazione delle disposizioni regolamentari, sarebbero gli operatori del settore a doversene fare carico, poiché non sarebbe possibile rinegoziare accordi già definiti, con l'inevitabile conseguenza che sarebbero proprio loro a sobbarcarsi l'onere che graverebbe inevitabilmente sui loro bilanci. Vi è quindi il fondato motivo che la tassa di soggiorno si trasformi in una nuova imposizione sulle imprese turistiche già pressate da molti altri tributi anche a carattere locale.

In ogni caso con l'istituzione di imposte locali, dovrebbero essere sentite preventivamente le maggiori organizzazioni rappresentative delle imprese turistiche per valutare innanzitutto insieme l'opportunità di un'eventuale introduzione, i tempi di applicazione, il valore e le modalità di riscossione, per evitare che la normativa possa creare, oltre ai prevedibili aggravii di pressione fiscale, anche distorsioni nella concorrenza tra imprese che potrebbero essere sottoposte a discipline diverse e far perdere in generale competitività al Paese.

Un eventuale contributo pagato dai soggetti non residenti non risponde neppure alla specifica necessità di quei Comuni nel cui territorio insistono strutture ricettive e che gestiscono quindi le risorse provenienti dalle imprese turistiche



nell'ambito di una oculata politica del turismo; senza parlare di quei Comuni che invece non hanno nel proprio territorio strutture ricettive e che riceverebbero delle risorse per coprire ben altri costi. In ogni caso gli eventuali maggiori oneri sostenuti dai Comuni per migliorare i servizi di vigilanza, sicurezza, pulizia e manutenzione urbana, seppure indotti dai turisti, dovrebbero innanzitutto essere attentamente monitorati, rendicontati e coperti eventualmente dal contributo di soggiorno a patto che fosse effettivamente destinato a coprire tali costi.

Potrebbe infine essere obiettato che in altri Stati membri dell'Unione Europea esistono forme simili di tasse di soggiorno ma è pur vero che in alcuni Paesi dell'UE, diretti concorrenti delle imprese italiane, le aliquote IVA sui principali servizi turistici sono mediamente ridotte rispetto al livello standard (Francia 5.5%, Spagna 8%).



ABOLIZIONE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

EMENDAMENTO

“E’ abrogato il titolo I del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 relativo alla istituzione e disciplina dell’imposta comunale sulle attività produttive”.

MOTIVAZIONE

Con il presente emendamento si richiede la soppressione dell’IRAP. L’eliminazione dell’istituto tributario in commento permetterebbe un concreto riavvicinamento delle aliquote fiscali italiane sul reddito delle imprese a quelle dei paesi concorrenti. Infatti nel resto d’Europa, negli ultimi anni, è stato avviato un processo effettivo di riduzione delle aliquote fiscali. Il riferimento può essere effettuato alle esperienze di paesi come l’Austria, la Francia, la Germania che hanno ridotto le aliquote sul reddito d’impresa. Alla base di questi percorsi avviati dai Governi delle citate nazioni c’è la convinzione che la riduzione effettiva delle imposte è un fattore decisivo per la competitività.

Infatti in tale modo aumenta, da una parte, la capacità del sistema Paese di crescere economicamente e, dall’altra, si incrementa l’attrazione di investimenti esteri.

Si rammenta infine che tale tributo è pressoché sconosciuto nel resto d’Europa e che è stato oggetto di numerose critiche della stessa Unione europea.



COMUNICAZIONE BLACK LIST - ESCLUSIONE PER LE ATTIVITA' POSTE IN ESSERE DALLE IMPRESE di VIAGGI e TURISMO

EMENDAMENTO

“Al comma 1 dell’art. 1, del Decreto Legge del 25 marzo 2010, n. 40, convertito in Legge, con modifiche, dall’art. 1, della Legge del 22 maggio 2010, n. 73 è aggiunta la esplicita esclusione delle attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici delle agenzie di viaggi e turismo autorizzate allo svolgimento dell’attività in base alle relative leggi regionali”.

MOTIVAZIONE

A seguito dell’introduzione del nuovo adempimento della comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati cosiddetti a fiscalità privilegiata, si sono trascurati i riflessi negativi sull’attività delle agenzie di viaggi e turismo. La disciplina antielusiva prevista per le operazioni poste in essere con imprese fiscalmente domiciliate in Stati o territori, soprattutto extraeuropei, a regime fiscale privilegiato (cosiddetti Black list) sta causando infatti notevoli difficoltà alle imprese ed in particolare alle agenzie di viaggi che organizzano pacchetti e servizi turistici in tali Paesi.

Dei 70 Paesi che i Decreti Ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001 indicano per la cosiddetta Black List, molti sono mete abituali di flussi turistici organizzati e questo considerando solo le produzioni di viaggi supportate da diffusione di cataloghi e brochure alla rete nazionale delle agenzie di viaggi venditrici e senza quindi mettere in conto la produzione di viaggi cosiddetti “su misura”, vale a dire quella operata su specifiche richieste dei clienti. Non meno di 400.000 sono i turisti organizzati italiani che annualmente scelgono per le loro vacanze, soprattutto in stagione invernale, una delle destinazioni in Black List, Paesi che, oltre ad essere paradisi fiscali, sono anche ben noti paradisi turistici.

E’ di tutta evidenza che tali operazioni rappresentano il “core business” aziendale per i tour operator e ciò si desume facilmente se solo si guardano le centinaia di migliaia di copie di cataloghi e brochure, anche visibili su siti web, dedicati in tutto o in parte alla presentazione al pubblico dei pacchetti turistici in tali destinazioni. Appare pertanto come un inutile aggravio la inclusione delle relative operazioni nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate, con tutti gli oneri di trattamento apposito di dati e rischio di errore che ne derivano.

Si evidenzia poi che per tali operazioni – per le quali il fornitore, residente nel Paese in Black List, svolge un’effettiva attività commerciale proprio per poter rendere in modo professionale i servizi turistici usufruiti dai clienti – emergono



notevoli difficoltà pratiche ad ottenere dai fornitori stessi la compilazione di documenti e dichiarazioni dalle quali poter rilevare le informazioni per la compilazione delle suddette comunicazioni, la cui utilità risulta del tutto oscura ai medesimi fornitori.

Pur concordando, in linea generale, con l'intento antielusivo della norma in questione, si ritiene che la disciplina di applicazione dell'adempimento comunicativo dovrebbe essere rivista e con essa il relativo regime sanzionatorio che, mantenendo i presupposti di scoraggiare l'elusione, sia tuttavia concretamente attuabile e maggiormente rispondente ai principi generali di equità fiscale.

Si dovrebbe prendere in seria considerazione la possibilità di emanare un provvedimento correttivo idoneo a risolvere ed a sanare le gravi difficoltà oggettive che le agenzie di viaggi e turismo incontrano nella concreta compilazione della comunicazione.

In generale quindi sarebbe preferibile un esplicito esonero dalla compilazione per l'attività svolta dalle agenzie di viaggi e turismo che applicano il regime speciale ai sensi dell'art. 74-ter, del DPR n. 633/72.

Si tratta appunto di imprese che sono innanzitutto legalmente autorizzate a svolgere l'attività di organizzazione e di vendita di pacchetti e servizi turistici, in base alle norme legislative e regolamentari regionali, e svolgono sicuramente un'effettiva attività commerciale in quanto le diverse operazioni, sia di acquisto sia di vendita, rispondono ad un preciso interesse economico che si concretizza nella programmazione e creazione di pacchetti turistici, di solito pubblicizzati su cataloghi, anche tramite web.

Esiste poi una ricca e variegata documentazione che viene prodotta dall'agenzia di viaggi organizzatrice, oltre al contratto di compravendita di pacchetti e servizi turistici e la fattura fiscale di vendita, come ad esempio i biglietti aerei, i voucher alberghieri, i voucher per le eventuali escursioni ed altri documenti di viaggio, che sono consegnati al cliente che si reca in tali Paesi e che provano la concreta esecuzione delle operazioni e la fruizione dei servizi a favore dei clienti stessi. Non c'è il minimo rischio che possano configurarsi ipotesi di frodi carosello e/o società cartiere.

In via subordinata dovrebbe almeno essere prevista una soglia minima sotto la quale la comunicazione non dovrebbe essere presentata in quanto risulta del tutto inutile. Ad esempio le agenzie di viaggi che intermediano nella vendita di biglietteria aerea, ricevono dai vettori delle provvigioni marginali (1% della tariffa del trasporto). Pur se di importi risibili, l'agenzia di viaggi intermediaria è comunque chiamata al suddetto adempimento comunicativo.



**ABROGAZIONE DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA
DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA di IMPORTO PARI O
SUPERIORE A € 3.000 (€ 3.600 IVA inclusa per le agenzie di viaggi che
applicano il regime speciale IVA ai sensi dell'art. 74-ter, del DPR n. 633/72**

EMENDAMENTO

“E’ abrogato l’art. 21 del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 luglio 2010, n. 122”.

In via subordinata all’art. 21 del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 luglio 2010, n. 122 è aggiunto il seguente comma: “sono esclusi dalla comunicazione di cui al comma precedente le agenzie di viaggi e turismo che applicano il regime speciale IVA ai sensi dell’art. 74-ter, del DPR n. 633/72”.

MOTIVAZIONE

La comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a € 3.000, così come è stata stabilita, non conseguirà le finalità di controllo e contrasto al fenomeno dell’evasione fiscale. Contribuirà soltanto ad accrescere gli oneri amministrativi soprattutto delle piccole e medie imprese.

Molteplici sono le criticità per il settore del turismo. Il nuovo adempimento comunicativo favorisce gli operatori economici collocati fuori dai confini nazionali che operano via web. Saranno infatti agevolati proprio quegli operatori economici ubicati in Paesi limitrofi all’Italia sia comunitari sia extracomunitari in grado di compiere transazioni, anche attraverso internet, che sfuggono completamente al controllo. Gli Operatori economici italiani, che si trovano ubicati vicino ai Confini con Paesi comunitari (ad esempio Ventimiglia in Liguria o Trieste in Friuli Venezia Giulia, Sondrio ed altri Comuni in Lombardia, ecc.) saranno particolarmente svantaggiati proprio a causa della facilità dei residenti, che non intendono o non hanno facile accesso all’utilizzo di internet, a spostarsi fuori dai confini nazionali e procedere all’acquisto anche in contanti e quindi senza neppure la tracciabilità finanziaria dell’operazione. Tra l’altro i Tour Operator ubicati in Paesi limitrofi ma extra comunitari non pagano neppure l’IVA sul margine per i viaggi realizzati nell’Unione Europea ed usufruiti da clienti domiciliati o residenti nella Comunità. Il nuovo obbligo comunicativo, seppure alquanto ridimensionato e mitigato dai chiarimenti dell’Agenzie delle Entrate, costringe a rilevanti implementazioni nelle procedure gestionali delle agenzie di viaggi con un aggravio di costi amministrativi. Ciò malgrado la stessa Commissione europea inviti ad una riduzione dei costi amministrativi (decremento del 25%). Gli oneri soprattutto a carico delle agenzie di viaggi di



piccole dimensioni (sovente micro imprese) sono davvero eccessivi e incontrano notevoli difficoltà ad adempiere agli obblighi fiscali recentemente introdotti. Più complicata diviene la gestione dei gruppi, quando sono ricondotti dai tour operator ad un unico “dossier”, poiché il pacchetto o servizio turistico comprendente al suo interno più di un viaggiatore, in genere per praticità operativa, è intestato al primo cliente fruitore: in tale caso, il valore globale dell’operazione potrebbe facilmente superare la soglia dei € 3.600 ma sarebbe del tutto erroneo attribuirla esclusivamente all’intestatario del “dossier”. E’ evidente che l’adempimento comporterà un incremento del numero delle pratiche per assicurare la corretta rilevazione dell’importo delle operazioni ed i fruitori che hanno effettivamente sopportato il costo dei servizi richiesti. Anche le agenzie di viaggi intermediarie subiscono un appesantimento nella gestione operativa. Infatti nonostante l’Agenzia delle Entrate abbia individuato nel tour operator, vettore aereo, ecc. - che sono i prestatori del servizio principale - i soggetti obbligati alla comunicazione, è invece l’agente di viaggi intermediario, che ha il contatto diretto con il pubblico, a farsi carico di una serie di adempimenti come ad esempio la raccolta e la trasmissione dei dati dell’operazione e del cliente (se privato: il codice fiscale) al prestatore. Le agenzie di viaggi che aderiscono a network e beneficiano di condizioni tariffarie nette, pur ponendo in essere un’attività di mera compravendita, in regime di mandato senza rappresentanza, di pacchetti e servizi turistici organizzati / forniti da terzi, saranno però anch’esse costrette a predisporre i dati e le informazioni per adempiere alla comunicazione. Ulteriore inutile complicazione si riscontra per le liste di nozze. Tenendo a mente la finalità principale di contrastare fenomeni evasivi, si segnala che le operazioni che si configurano nelle liste di nozze, e comunque le spese per viaggi che non restano a carico dei viaggiatori, dovrebbero essere escluse dall’obbligo di comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore a € 3.600. In generale la predisposizione delle liste di nozze si concretizza nella raccolta, svolta usualmente dalle agenzie di viaggi intermediarie (eccetto nel caso di tour operator che vendono i propri pacchetti direttamente al cliente/consumatore finale), delle singole quote corrisposte da parenti ed amici degli sposi a valere per la prenotazione di un pacchetto e/o servizio turistico. Il pacchetto e/o il servizio turistico viene invece organizzato da un tour operator (agenzia di viaggi organizzatrice), il quale (eccetto nel caso di vendita diretta del pacchetto) non conosce i soggetti che hanno corrisposto le singole quote ma soltanto i nominativi degli sposi a cui dovrà fornire i servizi turistici. Gli sposi sceglieranno e confermeranno il pacchetto e/o il servizio turistico in un momento successivo anche in base alle disponibilità di cui sono venuti in possesso a seguito della suddetta raccolta, che quindi si configurano come acconti del corrispettivo del viaggio da realizzare. L’agenzia di viaggi intermediaria prenoterà, in nome e per conto degli sposi, i servizi presso il tour operator che emetterà i documenti di viaggio e la fattura per il corrispettivo globale, ai sensi dell’art. 74-ter, del DPR n. 633/72. Tutti i documenti contrattuali e fiscali sono pertanto intestati agli sposi, reali fruitori dei servizi turistici, e domiciliati presso l’agenzia di viaggi intermediaria. Si rilevano innanzitutto tutte le difficoltà operative per il corretto adempimento, da un lato, da parte del tour



operator che conosce solo i dati fiscali dei viaggiatori che non hanno versato il corrispettivo e, dall'altro, dell'agenzia di viaggi intermediaria che non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA. A rafforzamento dell'ipotesi di esclusione si fa presente che già diverse Direzione Regionali dell'Agenzia delle Entrate richiedono di norma alle agenzie di viaggi informazioni specifiche relative alle spese per vacanze e/o per viaggi personali effettuate dai clienti (esclusivamente persone fisiche). Le stesse Direzioni, nelle motivazioni alle suddette richieste, escludono, in quanto non pertinenti alla finalità del controllo, le liste di nozze e le spese per viaggi di lavoro, a meno che la relativa fattura sia intestata alle aziende committenti. Ciò in quanto il pagamento del corrispettivo dei servizi non è effettuato dai clienti viaggiatori, o comunque non rimane a loro carico. Ulteriore elemento peculiare che caratterizza l'attività di vendita di pacchetti e servizi turistici è rappresentato dal fatto che il tour operator usualmente domicilia la fattura, emessa ai sensi dell'art. 74-ter, del DPR n. 633/72 e dell'art. 4, c. 2, del DM n. 340/1999, presso le agenzie di viaggi intermediarie, che hanno effettuato la prenotazione, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Tale prassi è abitualmente seguita dalle agenzie di viaggi organizzatrici che non conoscono quindi i dati, tra cui il codice fiscale, e l'indirizzo del cliente poiché domiciliano la fattura appunto presso le agenzie intermediarie. Si dovrebbero escludere le liste di nozze e comunque le spese per viaggi che non sono restati a carico dei viaggiatori, reali fruitori del viaggio.



APPORZIONAMENTO DELL'IVA RELATIVA AL REGIME SPECIALE IVA DELL'ART. 74-TER, DEL DPR N. 633/72

EMENDAMENTO

All'art. 74-ter, del DPR 633/72, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“5-ter. Per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 5 e 5-bis, alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, in base alle modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di determinare l'imposta dovuta in proporzione all'aliquota applicata sugli acquisti di beni e servizi erogati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori”.

MOTIVAZIONE

L'integrazione normativa si propone di ridurre l'effetto negativo sul margine di utile delle agenzie di viaggi e turismo, compresi i tour operator, a causa del differenziale di aliquota IVA sussistente fra gli acquisti effettuati per l'organizzazione del pacchetto / servizio turistico, sovente soggetti ad IVA ridotta o esclusi da tassazione, e la prestazione del servizio al cliente, per la quale è prevista l'applicazione dell'imposta in misura ordinaria per i viaggi con destinazione nell'Unione Europea.

Il regime speciale disciplinato dall'art. 74-ter del DPR 633/72, per le agenzie di viaggi e turismo si basa su un sistema deduttivo “base da base”, in forza del quale l'imposta è calcolata deducendo dal corrispettivo, al lordo dell'IVA, pattuito dall'agenzia per la prestazione da essa fornita nella Comunità, l'ammontare dei relativi costi, anch'essi al lordo dell'imposta, sostenuti dall'agenzia stessa per l'acquisto di beni e servizi forniti da terzi a diretto vantaggio del cliente sempre all'interno del territorio UE.

La grandezza così risultante costituisce la base imponibile lorda, sulla quale va operato lo scorporo dell'imposta ai sensi dell'art. 27 del DPR 633/72, onde determinare la base imponibile netta, utile alla quantificazione dell'IVA dovuta. L'assoggettamento a questo regime esclude, ai sensi del terzo comma dell'art. 74-ter, la detrazione nei modi ordinari dell'imposta relativa ai costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a diretto vantaggio dei viaggiatori. Nella sostanza, l'IVA è liquidata sul margine di utile dell'agenzia di cui finisce per costituire l'elemento di costo a carico dei tour operator e non una partita neutrale.

La distorsione insita nel descritto sistema è da imputarsi al fatto che i beni e i servizi acquistati dall'agenzia per la predisposizione dei pacchetti turistici sono generalmente sottoposti a tassazione con aliquota al 10% (come nel caso dei



servizi alberghieri e di ristorazione) ovvero sono esclusi dall'imposizione perché esenti, non imponibili o fuori dal campo di applicazione del tributo (si pensi, in particolare, ai servizi acquisiti in ambito internazionale). Siffatta situazione determina il sorgere di una asimmetria fra l'aliquota corrisposta sui beni e servizi acquisiti e quella calcolata, con il descritto metodo, sul pacchetto venduto: gli stessi beni e servizi acquisiti con IVA ridotta o senza lva vengono poi ceduti, in quanto parte del pacchetto, ad imposta ordinaria (21%), facendo sì che per i tour operator l'IVA perda il proprio carattere neutrale, per configurarsi (in quanto elemento di erosione del predetto margine di guadagno) come una componente negativa di reddito.

Per rendere il sistema maggiormente conforme ai principi basilari che governano l'imposta sul valore aggiunto, di cui la neutralità è un aspetto fondante, la modifica normativa in questione introduce un nesso di interdipendenza fra l'IVA calcolata "a monte" sui citati beni e servizi e quella applicata "a valle" nella loro rivendita quali componenti del pacchetto turistico, così che in tale fase la tassazione risulti proporzionata all'imposta relativa agli acquisti.

Ad ogni modo, il descritto procedimento viene introdotto a titolo di mera facoltà, sicché gli operatori, in mancanza di specifica opzione, rimangono liberi di sottostare alle regole generali dettate dall'art. 74-ter, del DPR n. 633/72.

5 ASPETTI LEGALI

1. Reintroduzione della contravvenzione di cui all'art. 665 del Codice Penale "agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati" al fine di dare maggiore spessore alle sanzioni collegate all'abusivo esercizio di attività di agenzie di viaggi.

Tale richiesta tende a munire di un valido strumento legale, con finalità di prevenzione e deterrenza da forme di esercizio illecito dell'Attività di Agenzie di Viaggi, onde creare efficaci sistemi per combattere l'abusivismo nel settore del Turismo. Ed infatti, pur a fronte delle recenti disposizioni del Codice del Turismo (in particolare i commi VI, VII e VIII, dell'art. 18) che hanno imposto il divieto di utilizzo della denominazione di Agenzie di Viaggi e Turismo e similari a soggetti che non hanno la relativa abilitazione e pur prevedendo il relativo regime sanzionatorio sotto forma di sanzione amministrativa, tale quadro normativo non consente di disporre di validi strumenti sul piano precettivo e soprattutto sanzionatorio, tali da incrementare l'efficacia preventiva della normativa ed abbattere significativamente l'area dell'abusivismo.

E' esperienza comune sia delle Associazioni di Categoria che degli Enti locali deputati al controllo e alla vigilanza del mercato delle Agenzie di Viaggio e Turismo (Regioni, Province e Comuni) constatare come i fenomeni dell'abusivismo più diffusi, che non si riesca a ricondurre alla fattispecie del reato della truffa, non ricevono adeguata sanzione, tenuto conto sia del fatto che le sanzioni pecuniarie applicate spesso non inducono i trasgressori a desistere dalla reiterazione dell'illecito (anzi il lucro illecito percepito, con corrispondente evasione fiscale, a volte viene comunque considerato profittevole, anche considerando le minimali sanzioni pecuniarie applicate); sia in quanto i soggetti abusivi, non essendo evidenti presso albi o elenchi pubblici, e quindi spesso difficilmente individuabili, si sottraggono alle comunicazioni e alle notifiche relative alle sanzioni, così sottraendosi illecitamente al pagamento. La possibilità, invece, della contestazione del reato contravvenzionale, aprirebbe la possibilità di dare rilevanza penale all'abusivo esercizio dell'attività di Agenzie di Viaggi, con evidenti maggiori margini sia di dissuasione dal commettere l'illecito, sia a livello sanzionatorio, tenuto anche conto che si andrebbe ad intaccare anche il requisito di onorabilità (assenza di carichi penali pendenti o di condanne) che è requisito obbligatorio, per il titolare dell'Agenzia di Viaggi, al fine dell'ottenimento ed il mantenimento dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività stessa.



2. Applicazione della disciplina del Contratto di agenzia (artt. 1742 c.c. e seguenti), per quanto compatibile, ai rapporti stabili di procacciamento di contratti (es. vendita biglietteria aerea, cioè procacciamento di contratti di trasporto) anche agli agenti di viaggio, così come è stato previsto dall'art. 1753 per gli agenti di assicurazione;

Nell'ambito delle attività di agenzia di Viaggio, soprattutto sotto l'aspetto di attività d'intermediazione, si generano radicati rapporti di mandato, in base ai quali gli Agenti di Viaggio vengono inseriti in una rete di distribuzione, con l'obbligo di procacciare contratti seriali. Ciò avviene sia nell'ambito di contratti di trasporto, come detto (aereo e ferroviari), ma anche in altri ambiti della rete di distribuzione di servizi e prodotti Turistici. Ora, poiché dalla naturale e fisiologica articolazione di tali rapporti, l'Agente di Viaggio sostanzialmente assume, per il mandante, il ruolo di Agente in tutto e per tutto inquadrabile nella fattispecie del Contratto di Agenzia di cui all'art. 1742 c.c. e seguenti, si ritiene che la esplicitazione dell'applicazione di tale normativa anche agli Agenti di Viaggio, così come l'art. 1753 c.c. l'ha espressamente estesa agli Agenti di Assicurazione, sia non solo il riconoscimento normativo che recepisca l'attuale concreta articolazione di tali rapporti, ma consenta alle Agenzie di Viaggio di riequilibrare, nei confronti dell'industria, un reale e concreto ruolo di partner di filiera con i relativi diritti che troppo spesso sono negati nei contratti di mandato, nei quali si includono solo gli oneri (fee di ingresso nella rete; fee di mantenimento annuale; prestazioni di garanzie; oneri amministrativi; etc.) a fronte esclusivamente di un minimo riconoscimento commissionale, (oggi nel settore aereo pari al 1% ed in quello ferroviario pari a circa il 5%) .



3. Esclusione dell'obbligazione di risultato per gli organizzatori di viaggi, salvo che per i viaggi espressamente "garantiti" (ciò consentirebbe di arginare l'orientamento della Cassazione in tema di "finalità turistiche" che ormai è vista come causa giuridica dei contratti di organizzazione di viaggio ed impone terribili conseguenze in materia di raggiungimento del c.d. "scopo turistico"; con l'introduzione si andrebbe, invece, a mutare orientamento consentendo esclusivamente ad alcuni di assumersi il rischio del risultato).

Poiché la tendenza a qualificare l'attività dell'Organizzatore di Viaggi, come originante un obbligo di risultato, sta avendo conseguenze drammatiche nel settore, moltiplicando aspettative da parte dei consumatori che generano contenzioso in tal senso, si richiede che venga chiarificato che l'attività di Organizzazione di viaggio si fonda sull'adempimento contrattuale avente ad oggetto la fornitura dei servizi inclusi nel pacchetto turistico, esclusa ogni responsabilità relativa alla realizzazione dello scopo e del motivo del viaggio stesso che, come noto, è rilevante esclusivamente ove integri la illiceità della causa del contratto, ex art. 1345 C.C.

Si tratta di una responsabilità che "soggettivizza" la causa giuridica del contratto di organizzazione di viaggio, con gravi ripercussioni sui T.O.